



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 164/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. RG **73074**, depositato in data 09.02.2021 ad istanza di **(omissis)**, nato a **(omissis)** rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, come da procura alle liti dagli Avv.ti Mariantonietta Calligaro [C.F. CLLMNT60H53A783R, con n. di telefax 0824 778468 ed indirizzo di p.e.c. calligaroma@legpec.it] del Foro di Benevento e Nunzio Buonaiuto [C.F. BNTNNZ65L23F912U, indirizzo di p.e.c. n.buonaiuto@avvocatinocera-pec.it] del Foro di Nocera Inferiore, con domicilio eletto in San Giorgio del Sannio (BN), Via G. Bocchini n. 17, presso lo Studio dell'Avv. Mariantonietta Calligaro;

CONTRO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale -I.N.P.S., Direzione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla via Foschini

Istituto Nazionale Previdenza Sociale -I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza

Visti gli atti e documenti di causa;

Chiamata la causa all'udienza dell'11 marzo 2024, celebrata con

l'assistenza del Segretario Guglielmo Rega,

FATTO

1. L'odierno ricorrente arruolatosi nell'Arma dei Carabinieri il 30.11.1982 e cessato dal servizio il 30.11.2019, non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni è destinatario del sistema di calcolo pensionistico cd. misto.

L'INPS avrebbe calcolato la pensione in godimento al ricorrente attribuendogli l'aliquota prevista per il personale civile ai sensi dell'art. 44 DPR 1092/1973, in luogo di quella più favorevole prevista per il personale militare di cui all'art. 54 del medesimo DPR n. 1092/73 e cui ritiene di avere diritto.

Con lettera dell'8 febbraio 2021 inviata a mezzo pec all'Inps, il ricorrente, invitava l'Istituto previdenziale a voler disporre il ricalcolo della pensione applicando il coefficiente di cui al citato art. 54 DPR 1092/73, con decorrenza a far data dal collocamento in congedo.

Poiché la suddetta richiesta rimaneva senza esito, riteneva di proporre il ricorso in epigrafe con cui chiedeva : *“1. dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile o di quella del 2,44% di cui alla citata sentenza n. 1 del 04.01.2021 delle Sezioni Riunite della Corte della Corte dei Conti, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su*

	<i>ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento</i>	
	<i>e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso,</i>	
	<i>o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al</i>	
	<i>riconoscimento del diritto medesimo; 2.condannare l'INPS alla</i>	
	<i>corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della</i>	
	<i>differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione</i>	
	<i>come per legge In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da</i>	
	<i>attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario".</i>	
	2. Con memoria del 28.02.2024, si costituiva l'INPS, ritenendo che	
	sussisterebbero i presupposti per la declaratoria di cessazione della	
	materia del contendere.	
	L'INPS si sarebbe adeguato ai principi affermati dalle Sezioni Riunite	
	della Corte dei conti di cui alla pronuncia n. 1/2021-QM-Pres-Sez., con	
	l'emanazione della Circolare n.107/21, procedendo al riesame d'ufficio	
	dei trattamenti pensionistici del personale militare, applicando, per la	
	rideterminazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento del	
	2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31	
	dicembre 1995.	
	Come provato dalla determinazione di ricalcolo, dal cedolino di	
	3/2021, la pensione è stata rideterminata alla luce dei principii espressi	
	dalle SS.RR.	
	Per tali motivi, si chiede dichiararsi la cessazione della materia del	
	contendere con, quanto al regime delle spese di lite, l'integrale	
	compensazione tenuto conto del ridotto accoglimento della domanda	
	e del contrasto di giurisprudenza appena risolto.	
	3	

	3. Con memoria dell'8 marzo 2024, la difesa del ricorrente, precisava	
	che il ricorso in oggetto era stato iscritto a ruolo il 9 febbraio 2021,	
	mentre l'INPS aveva provveduto alla riliquidazione di quanto dovuto	
	dopo oltre un anno. Pertanto, chiedeva di condannare l'INPS al	
	pagamento delle spese, diritti e onorari di causa.	
	4. All'udienza dell'11.03.2024, è comparso in aula solo l'avv. Vincenzo	
	Di Maio per l'INPS. L'avv. Di Maio, nel riportarsi agli scritti difensivi	
	depositati in atti, conclude chiedendo la cessazione della materia del	
	contendere con compensazione delle spese di lite.	
	Alla fine della discussione, la causa viene trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Preliminarmente si osserva che parte resistente ha prodotto in giudizio	
	il provvedimento con il quale il trattamento pensionistico del	
	ricorrente è stato riliquidato, adeguandosi ai principi affermati dalle	
	Sezioni Riunate della Corte dei conti di cui alla pronuncia n. 1/2021-	
	QM-Pres-Sez., con l'emanazione della Circolare n.107/21.	
	Ne deriva il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente	
	(Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757), essendo venuto meno	
	l'interesse alla domanda originariamente formulata in via principale,	
	in considerazione del carattere satisfattivo dell'assetto determinatosi a	
	seguito della riliquidazione del trattamento pensionistico.	
	L'interesse ad agire, infatti, deve essere presente non solo nel momento	
	in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione perché	
	è in relazione a tale decisione - e in relazione alla domanda	
	originariamente formulata - che tale interesse va valutato (Cass. civ,	
	4	

	Sez. II, 5/2/2016 n. 2292). L'interesse ad agire, quindi, deve essere	
	concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione	
	giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un	
	risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza	
	l'intervento del giudice (ex multis, recentemente, Cass. civ., Sez. II,	
	30/7/21 n. 21926), ponendosi come condizione dell'azione, la verifica	
	della cui sussistenza anche all'atto della decisione è operazione che il	
	giudicante deve porre in essere, sotto il profilo logico,	
	antecedentemente rispetto ad ogni altra valutazione relativa	
	all'accertamento nel merito dei presupposti sostanziali dell'azione	
	medesima.	
	Quanto alle spese legali, la complessità della questione nonché	
	l'incertezza interpretativa anche in relazione ai molteplici orientamenti	
	giurisprudenziali precedentemente riscontrabili nella materia de qua,	
	che hanno trovato soluzione soltanto con le decisioni n. 1/2021/QM e	
	12/2021/QM delle SS.RR., inducono a disporre l'integrale	
	compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c...	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il	
	ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli l'11 marzo 2024	
	Il Giudice monocratico	
	5	

Alessandra Molina

Depositata in Segreteria il giorno

18.03.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli